



Comune di Chiesina Uzzanese

FSE+ 2021/2027 Avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2024/2025 – Misura NIDI GRATIS: Avviso per la formazione dell'elenco dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati del territorio comunale interessati ad aderire al progetto Nidi Gratis

VISTI:

- la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- il D.P.G.R. 41/r 2013 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32” in materia di servizi educativi per la prima infanzia; Regolamento regionale dei servizi rivolti alla prima infanzia DPGR 41/2013 e ss.mm.li;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. n. 253 del 04/03/2024 ;
- il Decreto Dirigenziale n. 5364 del 12-03-2024 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico, rivolto alle amministrazioni comunali interessate, finalizzato al sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2024/2025;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 12.07.2024 con cui l’Ente ha manifestato la volontà di aderire alla Misura “Nidi Gratis” ;

Art.1
FINALITÀ

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare i gestori di servizi educativi per la prima infanzia riconosciuti e accreditati (Nidi d’infanzia, spazi gioco, servizi educativi in contesto familiare), con sede operativa sul territorio del Comune di Chiesina Uzzanese, interessati a stipulare convenzioni con il Comune di Chiesina Uzzanese allo scopo di aderire al progetto denominato “Nidi Gratis” promosso dalla Regione Toscana per l’anno educativo 2024/2025.

Obiettivo della misura è quello di prevenire e combattere la povertà educativa e l’esclusione sociale, promuovendo per tutti i bambini, soprattutto per i bisognosi, l’accesso ai servizi per la prima infanzia nell’ottica di difesa dei diritti e in particolare per la promozione delle pari opportunità, ma anche quella di rispondere ai bisogni di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, favorendo la permanenza, l’inserimento e i re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare per le madri.

ART. 2 REQUISITI

Al presente avviso possono partecipare tutte le strutture per la prima infanzia (Nidi d'infanzia, spazi gioco, servizi educativi in contesto familiare) accreditate che hanno sede sul territorio del Comune di Chiesina Uzzanese. I servizi devono inoltre possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale, a garanzia della continuità della convenzione da stipulare e a tutela degli utenti.

ART. 3 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'attuazione dell'azione "Nidi Gratis", finanziata con risorse del PR FSE+ 2021-2027, sarà garantita attraverso il riconoscimento per i bambini e le bambine, residenti in Toscana e ammesse al progetto, di un abbattimento delle tariffe e delle rette che eccedono la quota rimborsabile INPS fino ad un massimo di 800,00 euro mensili, tenuto conto che l'importo della tariffa eccedente la quota massima di 800,00 euro mensili rimarrà a carico del richiedente.

La Regione Toscana garantirà il sostegno ai soggetti destinatari, individuati da apposita graduatoria formulata dalla Regione e trasmessa ai rispettivi Comuni di competenza, assegnando contestualmente le corrispondenti risorse necessarie alle amministrazioni comunali.

Detto sostegno, realizzato attraverso uno sconto sulla retta per la frequenza dei servizi, verrà erogato pertanto dal Comune con modalità indiretta per conto del destinatario. Il sostegno rappresenta un'azione realizzata in sinergia con la misura del cd "Bonus Nido nazionale" che prevede la corresponsione di un rimborso a copertura delle rette relative alla frequenza di un asilo nido, differenziato in funzione dell'ISEE.

Considerato che INPS prevede l'erogazione di un contributo mensile, a copertura della spesa sostenuta dalle famiglie per il pagamento della singola tariffa/retta, nei seguenti limiti:

- ISEE minorenni da 0 fino a € 25.000,99: di norma fino ad un massimo di € 272,73 mensili per 11 mensilità; con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE rientrante in tale fascia, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, fino ad un massimo di € 327,27;
- ISEE minorenni da € 25.001,00 fino a 35.000: di norma fino ad un massimo di € 227,27 mensili per 11 mensilità; con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE rientrante in tale fascia, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, fino ad un massimo di € 327,27.

L'intervento regionale garantirà l'abbattimento delle rette per i bambini e le bambine, per i quali i genitori/tutori hanno presentato domanda e che presentino un ISEE in corso di validità fino a 35.000,00 euro, per un importo massimo di € 527,27 mensili e per 11 mensilità.

Tali disposizioni si applicheranno nel caso di famiglie con ISEE minorenni (in corso di validità e con DSU correttamente attestata) fino a 35.000 euro anche in caso di omessa assegnazione del Bonus nido nazionale o di riduzione o aumento di tale importo assegnato o di esaurimento di tali risorse.

Le mensilità nelle quali sarà possibile beneficiare della Misura prevista sono quelle da Dicembre 2024 a luglio 2025 (01/12/2024-31/07/2025). Non è pertanto ammissibile l'applicazione di sconti sulle rette relative al mese di agosto 2025.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'INTERVENTO

Rinviando a quanto disposto dall'art. 2 dell'Avviso Regionale di cui al DDRT 6782 del 28.03.2024 e ss.mm.ii., le strutture dedicate alla prima infanzia, interessate a presentare la propria adesione al progetto, oltre agli obblighi specifici prescritti dal presente avviso, dovranno tenere presente che ai fini della liquidazione del contributo erogato dal Comune per conto del destinatario, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

- per il pagamento della retta mensile dovranno essere escluse uscite di cassa da parte delle famiglie per la frequenza dei servizi; l'uscita di cassa sarà infatti ammessa solo per l'importo da richiedere a rimborso INPS e per la quota di tariffa superiore a 800,00 euro;
- le risorse di cui al presente avviso non possono essere utilizzate per la copertura di eventuali costi aggiuntivi non ricompresi nella retta (quali ad esempio, preiscrizioni, iscrizioni, refezione);
- le variazioni in aumento della retta mensile applicate durante l'anno educativo o comunque successivamente all'accoglimento delle domande dei genitori/tutori, corrispondente alla data del provvedimento di impegno dei contributi alle amministrazioni comunali, non possono in alcun caso determinare un incremento dei contributi rientrando in questa casistica anche le modifiche dell'orario di frequenza;
- in caso di rinuncia al contributo regionale il genitore/tutore decade dal beneficio riconosciuto dalla Regione Toscana a decorrere dalla mensilità dallo stesso indicata;
- in caso di rinuncia la famiglia dovrà essere invitata a compilare l'allegato B.1;
- il sostegno di cui alla misura Nidi gratis viene riconosciuto al compimento dei 3 anni nel caso di bambini e bambine che:
 - 1) continuano a frequentare il servizio fino al termine dell'anno educativo;
 - 2) per comprovati motivi di fragilità certificata, continuano ad usufruire del servizio;
- Il contributo, corrispondente alla quota dello sconto da applicare sulla retta, sarà riconosciuto solo con il pagamento della quota a carico della famiglia. Qualora, infatti, la famiglia non provveda al pagamento della quota a suo carico per due mensilità il contributo non potrà essere riconosciuto a partire dalla mensilità immediatamente successiva. Al verificarsi del mancato pagamento nei termini suddetti, pertanto, la struttura educativa dovrà interrompere l'applicazione dello sconto anche nel caso in cui il beneficiario abbia rispettato i 5 giorni minimi di frequenza richiesti ai fini del riconoscimento del contributo;
- Nel caso di omesso pagamento di due mensilità consecutive, di cui al precedente punto, il servizio educativo dovrà darne comunicazione tempestiva all'amministrazione comunale che curerà la successiva comunicazione alla Regione Toscana al fine dell'adozione del provvedimento di revoca, tenuto conto che la revoca decorrerà dalla prima mensilità di omesso pagamento;
- Qualora la famiglia provveda alla regolarizzazione del pagamento delle mensilità pregresse il servizio potrà applicare nuovamente gli sconti. L'ulteriore mancato pagamento delle somme dovute determina la revoca definitiva del contributo regionale assegnato per le due ultime mensilità di frequenza previsti in sede di domanda, l'omesso pagamento è accertato alla data massima del 15/09/2025;
- i benefici di cui al presente avviso non sono cumulabili con le detrazioni fiscali di cui all'art. 2 comma 6 della legge 203 del 22.12.2008;
- nei casi sopra elencati di omesso pagamento della quota a carico delle famiglie, la struttura accreditata effettuata la comunicazione all'Amministrazione, dovrà provvedere ad emettere le fatture senza l'applicazione dello sconto.

Gli eventuali sconti usufruiti e non spettanti saranno oggetto di recupero da parte della Regione Toscana solo per la quota di sconto.

Pertanto il recupero delle somme non corrisposte ai servizi sarà esclusivamente a carico dei servizi stessi, senza alcun onere a carico del Comune.

OBBLIGHI DELLA STRUTTURA ACCREDITATA CONVENZIONATA

Le strutture interessate a partecipare al presente avviso dovranno rispettare gli obblighi riportati nell'atto unilaterale di impegno alla Misura Nidi Gratis di cui all'Allegato B, e in particolare:

- ad emettere per l'anno educativo 2024/2025 i giustificativi di spesa (fatture o altro documento contabile/fiscale dal valore probatorio equipollente) intestati ai genitori/tutori beneficiari della Misura Nidi Gratis per un importo al lordo del bonus INPS e degli sconti derivanti dall'accesso ai benefici dei contributi regionali (e non al netto degli sconti) e contenenti il codice fiscale del minore per il quale è stata presentata domanda;
- per i genitori/tutori beneficiari della Misura Nidi Gratis a riscuotere, per l'anno educativo 2024/2025, le rette dovute al netto degli sconti regionali attribuiti nel decreto dirigenziale di individuazione dei destinatari degli stessi;
- trasmettere entro il **01 Novembre 2024** al Comune l'elenco delle bambine e dei bambini iscritte/i al servizio e con la effettiva disponibilità del posto nonché ad aggiornare tempestivamente tale elenco anche sulla base delle rinunce all'iscrizione o ritiri dalla frequenza;
- in ragione dell'autorizzazione alla riscossione degli sconti stabiliti nel decreto dirigenziale di individuazione dei destinatari degli stessi, ad inviare entro il **31 gennaio 2025** (per le mensilità da Dicembre 2024 a gennaio 2025) ed entro il **30 settembre 2025** (per le mensilità da febbraio a luglio 2025) all'amministrazione comunale interessata una richiesta di erogazione del contributo per conto degli assegnatari, con il modello di cui all'allegato E;
- ad effettuare tutte le comunicazioni di cui all'art. 4 a rispettare tutte le disposizioni previste dall'avviso regionale allegato al presente, di cui dichiara di essere a conoscenza;
- a garantire la piena collaborazione all'amministrazione comunale nell'esercizio dei compiti di verifica e controllo esercitati dalle stesse prima, durante e dopo l'anno educativo 2024/2025 nonché per l'adempimento delle attività di monitoraggio in itinere e finale del progetto di cui agli artt. 12 e 14 dell'avviso regionale;
- a collaborare affinché le famiglie provvedano ad effettuare il monitoraggio previsto dall'avviso regionale precisando che, in caso di omesso adempimento, tenendo conto dei relativi provvedimenti di revoca da parte della Regione Toscana delle risorse oggetto del trasferimento, il Comune non riconoscerà il contributo dovuto.

Art. 6

ULTERIORI OBBLIGHI DELLA STRUTTURA ACCREDITATA CONVENZIONATA

Richiamando quanto previsto dall'art. 10 dell'avviso regionale sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, per almeno 5 giorni nell'arco del mese.

Nel caso di un numero di presenze per ciascuna mensilità inferiore a 5 giorni, i beneficiari dei contributi regionali possono dimostrare, con la documentazione probatoria utile allo scopo, le assenze dal servizio, unicamente se riguardanti i bambini e le bambine e se:

- 1) dimostrate mediante certificato medico che attesti il periodo effettivo di assenza per malattia;
- 2) conseguenti a referto di pronto soccorso, per ricovero ospedaliero, day hospital o necessarie per lo svolgimento di terapie salvavita, oncologiche o riabilitative e dei giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie.

Tale documentazione non può essere in alcun caso prodotta mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR445/2000. I giorni di assenza documentati per le motivazioni di cui sopra sono considerati come presenza.

La documentazione relativa alle assenze per le motivazioni di cui sopra dovrà essere resa disponibile al Comune ove ha sede il servizio per la prima infanzia.

Per tutto l'anno educativo, i mesi complessivi di assenza per le motivazioni sopra riportate possono essere:

- a) fino ad un massimo di due, anche non continuativi, nel caso delle assenze per malattia di cui al punto 1);
- b) fino ad un massimo di quattro, anche non continuativi, nel caso delle assenze per le motivazioni di cui al punto 2).

La deroga fino ad un massimo di quattro mensilità sussiste inoltre, senza obbligo di motivazione, per tutti i bambini e le bambine in possesso dell'attestazione di cui alla legge 104/1992 o di invalidità.

Nel caso di assenze riconducibili alle motivazioni di cui ai punti 1) e 2) per lo stesso/a bambino/a, il numero massimo di mesi che si possono riconoscere è pari comunque a 4.

Il riconoscimento del contributo è comunque vincolato alla permanenza dell'iscrizione al servizio del minore.

Di tali assenze i servizi privati accreditati assicurano la tempestiva comunicazione formale all'amministrazione competente tramite e-mail segreteria@comune.chiesinauzzanese.pt.it e pec comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it.

Sono parimenti da considerare come presenze, le assenze dovute alla chiusura dei servizi per la prima infanzia disposte con ordinanza comunale o regionale.

Le strutture convenzionate sono tenute a registrare le presenze giornaliere dei bambini beneficiari del sostegno secondo il modello di cui all'allegato al presente avviso. Il suddetto documento dovrà essere conservato presso la struttura e reso disponibile per i controlli effettuati dall'amministrazione comunale e dalla Regione.

I registri, inoltre, dovranno essere trasmessi mensilmente all'amministrazione comunale ai recapiti e agli indirizzi di posta elettronica o certificata di cui sopra (Allegato D).

Le strutture, in tema di informazione e pubblicità, sono tenute alle indicazioni contenute nel manuale d'uso e al kit loghi ufficiale dei PR FSE+2021-2027 disponibili sul sito della Regione Toscana e in particolare:

- a fornire, sui propri siti web e siti di social media ufficiali una breve descrizione della Misura Nidi Gratis, comprese le finalità, i risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
- Ad evidenziare il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e materiali per la comunicazione, inerente l'intervento, destinata al pubblico e a partecipanti;
- Apporre presso la sede del servizio di prima infanzia, in un luogo visibile al pubblico, un poster/cartello in formato A3 o un display elettronico contenente le informazioni sull'operazione "Nidi Gratis" evidenziando il finanziamento ricevuto.

Art. 7

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

I gestori interessati dovranno aderire al progetto Nidi Gratis compilando e sottoscrivendo:

- 1) L'atto unilaterale di impegno di cui all'Allegato B;
- 2) La dichiarazione contenente le rette/tariffe mensili applicate per l'anno educativo 2024/2025, comprensive del servizio mensa, anche distinte per fascia oraria di frequenza, di cui all'Allegato C;
- 3) La dichiarazione contenente la variazione delle rette/tariffe mensili applicate per l'anno educativo 2024/2025 di cui all'allegato G tenuto conto che le rette applicate nell'A.E. 2022/2023 dovranno essere indicate qualora il servizio intenda avvalersi, per l'A.E. 2024/2025, di un incremento di retta in misura inferiore al 13,8% come previsto dall'art 5, dell'avviso regionale.

“La percentuale di incremento delle tariffe/rette di ciascun titolare dei servizi, sarà calcolata come media di tutte le variazioni (in aumento, in diminuzione, in invarianza di ogni modulo orario/fascia

ISEE); per tale motivazione, ai fini del calcolo della media dell'incremento per l'a.e. 2024/2025 rispetto all'a.e. 2023/2024, nell'allegato G dovranno essere riportate le tariffe di tutti i servizi per ogni modulo orario (o fascia ISEE nel caso delle amm.ni comunali), anche considerandosi le possibili riduzioni ed esenzioni, sia per quelli in cui sia stata previsto un aumento, sia per quelli per i quali non vi sia stato alcun incremento. L'incremento medio delle tariffe/rette superiore alle percentuali di seguito riportate, così come risultante dagli allegati C1, comporterà per i servizi comunali e privati accreditati che applicano tale aumento, l'esclusione irrevocabile dal successivo bando avente ad oggetto la misura prevista dal presente avviso per l'anno educativo 2025/2026. Eventuali ulteriori penalizzazioni su contributi finalizzati al sistema dei servizi per la prima infanzia potranno essere previste in altri atti regionali.

Incremento ammissibile a parità di orario di frequenza del servizio: verrà verificato se sia previsto un incremento medio delle rette/tariffe, a parità di orario di frequenza del servizio, superiore alla crescita media registrata nel 2023 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, che risulta pari al 5,7%. Qualora si verifichi, a parità di orario di frequenza del servizi, un incremento superiore al 5,7%, si applicherà l'esclusione dal futuro bando sopra previsto.

Esclusivamente qualora il soggetto titolare del servizio non abbia disposto alcun incremento delle tariffe/rette dei servizi per l'anno educativo 2022/2023 la percentuale del 5,7% sopra indicata viene rideterminata al 13,8% (quale somma delle percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 5,7% per l'anno 2023 e 8,1% per l'anno 2022); la percentuale del 13,8% risulta esclusivamente in tale caso quale incremento massimo consentito per non incorrere nella esclusione dai futuri bandi sopra specificata.

Non si tiene conto della invariabilità da più anni delle tariffe applicate per la frequenza dei servizi per la prima infanzia da parte delle amministrazioni comunali e dei titolari dei servizi privati accreditati interessati.”

Incremento ammissibile qualora il servizio applichi il nuovo CCNL Cooperative sociali, siglato nel 2024 (12,44% + 5,7% o 13,8%).

Le strutture educative che intendono proporre incrementi di tariffe è necessario che tale incremento rispetti i limiti di ammissibilità di cui all'art. 5 dell'Avviso Regionale allegato cui si fa espresso rinvio.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta, dovrà tassativamente essere presentata entro le ore 09.00 del giorno GIOVEDÌ 03 OTTOBRE 2024 mediante posta elettronica certificata comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it o presentata a mano al Protocollo del Comune di Chiesina Uzzanese;

A conclusione del presente procedimento, il Comune approverà con propria Determinazione l'elenco delle strutture per la prima infanzia che hanno aderito all'Avviso e che con la conclusione dell'istruttoria, e l'approvazione della graduatoria degli aventi diritto approvato con decreto regionale, si provvederà alla stipula di apposita convenzione, allegata al presente avviso, sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. N. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis), del Dlgs. N. 82/2005.

Art. 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO, RENDICONTAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

Richiamando quanto disposto dall'art. 9 dell'Avviso di cui al Decreto Regionale citato in premessa, il Comune di Chiesina Uzzanese, previa verifica della documentazione trasmessa inerente ai bambini frequentanti la struttura che risultino beneficiari della misura Nidi Gratis, provvederà alla liquidazione del contributo dovuto a consuntivo e a cadenza mensile da Dicembre 2024 a luglio 2025, fermo rimanendo la conclusione della procedura per il monitoraggio di cui agli artt. 12 e 14 dell'Avviso della Regione Toscana limitatamente alle mensilità di gennaio e luglio 2025

La liquidazione avverrà successivamente alla trasmissione da parte della struttura educativa della seguente documentazione:

- Richiesta di rimborso secondo l'allegato E;

- Registro delle presenze di cui all'allegato D;
- La fattura emessa a carico della famiglia beneficiaria, dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del genitore/tutore della quota INPS.

Il pagamento avverrà previa verifica altresì della regolarità contributiva e assicurativa, con acquisizione telematica del DURC del soggetto avente diritto e con pagamento su conto corrente dedicato comunicato preventivamente dalla struttura convenzionata, oltre all'eventuale verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 così come disposto dall'articolo 1, commi da 986 e 989, legge 205/2017 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

La rendicontazione dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it.

Art. 9

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Verranno escluse le istanze nel caso in cui i gestori dei servizi:

- non abbiano i requisiti richiesti;
- presentino le domande oltre la scadenza stabilita all'art. 5;
- non sottoscrivano la domanda e/o l'atto unilaterale di impegno;

ART 10

NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato espressamente dal presente avviso si fa rinvio all'avviso pubblico di cui al DDRT n. 6782/2024 avente come oggetto "FSE+ 2021/2027 avviso pubblico per il sostegno alla frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2024/2025 – misura Nidi Gratis" e ai relativi allegati per quanto di competenza della struttura educativa.

Art. 11

TRATTAMENTO DEI DATI

Con la stipula della convenzione il soggetto gestore provvederà al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, e si impegna al trattamento dei dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui all'Avviso della Regione Toscana di cui al DDRT n. 6782/2024 nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate e in virtù di quanto specificato nella convenzione stipulata con il Comune.

I soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati che aderiscono si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101/18; in particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, si impegnano a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei suddetti dati personali nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle disposizioni regionali relativi alla misura "Nidi Gratis";
- trattare i dati personali soltanto sulla base delle disposizioni previste dalla convenzione ovvero dalle ulteriori documentate istruzioni fornite da Regione Toscana e dal Comune;
- adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del GDPR nonché dei provvedimenti prescrittivi del Garante in tema di sicurezza dei dati ed amministratori di sistema fino alla loro eventuale modifica;
- informare adeguatamente gli interessati in merito al trattamento dei dati finalizzati alla realizzazione dell'intervento "Nidi Gratis" e alla loro trasmissione al Comune e alla Regione Toscana per i necessari adempimenti;
- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (gli Incaricati), che operano sotto la propria autorità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

In merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chiesina Uzzanese – Piazza del Santuario, 1, tel. 0572/93211– fax 0572 636467 – e-mail segreteria@comune.chiesinauzzanese.pt.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti sono trattati dal Comune per esigenze collegate alla gestione del progetto Nidi Gratis attivato presso la struttura educativa del Soggetto Gestore con il fine di adempiere ai compiti di interesse pubblico rilevante (cfr. artt. 2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n. 196/2003) o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri, per l'adempimento delle reciproche obbligazioni di natura convenzionale nonché per obblighi legali, fiscali, amministrativi, contabili, civilistici, ivi compresi i casi previsti dall'art. 2-octies, c.3, D.Lgs. n. 196/2003, e per la gestione dei rapporti finanziari, commerciali e di eventuali contenziosi.

DESTINATARI DEI DATI

I dati personali non verranno diffusi dal Comune a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione se non per adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente; i dati potranno essere comunicati dal Comune ad Enti pubblici, alla Regione Toscana, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione (es. tesoriere, istituti finanziari ed assicurativi, soggetti che elaborino i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, autorità amministrative o giudiziarie per l'adempimento degli obblighi di legge), nonché a soggetti incaricati dallo stesso Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l'Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un'organizzazione internazionale, se non per adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura e dei rapporti convenzionali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l'art. 2-undecies, D.Lgs. n. 196/2003 e smi., gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: segreteria@comune.chiesinauzzanese.pt.it

PEC comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati da parte del partecipante è facoltativo; il loro mancato conferimento comporta nei casi previsti, l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

Chiesina Uzzanese, 02/10/2024

IL RESPONSABILE
Gigli Gisella